

R.D.L. 19-10-1938, n. 1933 Riforma delle leggi sul lotto pubblico

[Indice](#), [Art.1](#), [Art.2](#), [Art.3](#), [Art.4](#), [Art.5](#), [Art.6](#), [Art.7](#), [Art.8](#), [Art.9](#), [Art.10](#), [Art.11](#), [Art.12](#), [Art.13](#), [Art.14](#), [Art.15](#), [Art.16](#), [Art.17](#), [Art.18](#), [Art.19](#), [Art.20](#), [Art.21](#), [Art.22](#), [Art.23](#), [Art.24](#), [Art.25](#), [Art.26](#), [Art.27](#), [Art.28](#), [Art.29](#), [Art.30](#), [Art.31](#), [Art.32](#), [Art.33](#), [Art.34](#), [Art.35](#), [Art.36](#), [Art.37](#), [Art.38](#), [Art.39](#), [Art.40](#), [Art.41](#), [Art.42](#), [Art.42-bis](#), [Art.43](#), [Art.44](#), [Art.45](#), [Art.46](#), [Art.47](#), [Art.48](#), [Art.49](#), [Art.50](#), [Art.51](#), [Art.52](#), [Art.53](#), [Art.54](#), [Art.55](#), [Art.56](#), [Art.57](#), [Art.58](#), [Art.59](#), [Art.60](#), [Art.61](#), [Art.62](#), [Art.110](#), [Art.111](#), [Art.112](#), [Art.113](#), [Art.113 bis](#), [Art.114](#), [Art.115](#), [Art.116](#), [Art.117](#), [Art.118](#), [Art.119](#), [Art.120](#), [Art.121](#), [Art.122](#), [Art.123](#), [Art.124](#), [Art.125](#), [Art.126](#),

Indice

Titolo I	Art. 31	Art. 53
ORDINAMENTO E GIUOCO	Art. 32	Art. 54
	Art. 33	Art. 55
Art. 1	Art. 34	Art. 56
Art. 2	Art. 35	Art. 57
Art. 3	Art. 36	Art. 58
Art. 4	Art. 37	Art. 59
Art. 5		Art. 60
Art. 6	Titolo III	Art. 61
Art. 7	RACCOLTA DEL GIUOCO A	Art. 62
Art. 8	MEZZO DI MACCHINE	
Art. 9		Art.63 - Art.109 OMISSIS
Art. 10	Art. 38	
Art. 11		Titolo IX
Art. 12	Titolo IV	SANZIONI
Art. 13	TOMBOLE E LOTTERIE	
Art. 14		Art. 110
Art. 15	Art. 39	Art. 111
Art. 16	Art. 40	Art. 112
Art. 17	Art. 41	Art. 113
Art. 18	Art. 42	Art. 113-bis
Art. 19	Art. 42-bis	Art. 114
Art. 20		Art. 115
Art. 21	Titolo V	Art. 116
Art. 22	CONCORSI ED OPERAZIONI	Art. 117
Art. 23	A PREMIO	Art. 118
Art. 24		Art. 119
Art. 25	Art. 43	Art. 120
	Art. 44	Art. 121
Titolo II	Art. 45	Art. 122
VINCITE	Art. 46	Art. 123
	Art. 47	Art. 124
Art. 26	Art. 48	Art. 125
Art. 27	Art. 49	Art. 126
Art. 28	Art. 50	
Art. 29	Art. 51	Art. 127 - Art.136 OMISSIS
Art. 30	Art. 52	

Titolo I
ORDINAMENTO E GIUOCO

Articolo 1

Il servizio del lotto è affidato nelle province a tutte le intendenze di finanza del regno.
Presso ciascuna intendenza di finanza è istituito un archivio destinato al deposito e alla custodia delle matrici del giuoco.

Articolo 2

Le giuocate si ricevono presso le ricevitorie del lotto, le quali debbono consegnare le relative matrici all'archivio della intendenza di finanza della provincia, nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

Articolo 3

Le estrazioni si effettuano pubblicamente, con l'intervento dei funzionari indicati nel successivo art. 24 ogni settimana, nei giorni e nelle ore indicati in una tabella compilata ogni anno dal ministero, presso le intendenze di finanza di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Articolo 4

Le giuocate si fanno con i numeri dall'1 al 90, inclusivamente, cinque dei quali, estratti a sorte, determinano le vincite.

Articolo 5

Possono farsi giuocate sopra qualunque quantità di numeri e sopra ognuna o tutte le ruote del regno sulle sorti di: estratto semplice; estratto determinato, ambo, terno, quaterno, cinquina.

Articolo 6

Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di lire 500.000 per tutto il territorio dello Stato.

Il massimo della posta che può essere accettato per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze, quello fra le ricevitorie della provincia, dall'Intendente di finanza nel modo determinato dal regolamento.

Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella Provincia sul numero del vincente.

Articolo 7

I premi del giuoco del lotto sono fissati come appresso:

Sorti del giuoco
Premio per ogni combinazione
Estratto semplice Dieci volte e mezzo la posta
Estratto determinato Cinquantadue volte e mezzo la posta
Ambo Duecentocinquanta volte la posta
Terno Quattromiladuecentocinquanta volte la posta
Quaterna Ottantamila volte la posta
Cinquina Un milione di volte la posta

Articolo 8

. - Le giuocate si ricevono su bollettari a madre e figlia di valore determinato, stampati su carta filigrana di diverso colore a seconda del prezzo.

Le bollette del giuoco sono di lire 10, 25, 30, 50, 100, 500.

Con decreto Ministeriale possono essere istituiti altri tipi di bollettari o di bollette, anche a forma di schede, e possono essere soppressi quelli esistenti.

Articolo 9

Le intendenze di finanza stabiliscono in quali giorni, prossimi a quello della estrazione, deve cessare nei diversi comuni della provincia l'accettazione delle giuocate con bollette di prezzo uguale o inferiore a lire 3.

Articolo 10

Le bollette delle giuocate debbono contenere la data della estrazione e l'indicazione della ruota cui la giocata si riferisce, la sede ed il numero della ricevitoria, il numero progressivo del bollettario, i numeri giocati e le poste applicate a ciascuna delle sorti e la firma del ricevitore.

Articolo 11

La giocata deve essere scritta con inchiostro nero alla presenza del giocatore.

Articolo 12

Se all'atto della registrazione della giocata accade sbaglio o sgorbio nella scrittura dei numeri giocati o delle poste, non è consentito rettificare la scritturazione, ma la giocata deve essere annullata e riprodotta su altra bolletta.

Articolo 13

Il giocatore deve assicurarsi che la giocata venga esattamente scritta, tanto sulla bolletta che sulla matrice; egli è in diritto di non accettare bollette alterate o corrette.

Articolo 14

Qualora, tanto nella matrice che nella figlia, oppure soltanto sulla matrice, sia omessa l'indicazione della ruota, la giocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale.

Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice.

Articolo 15

L'intero prezzo di ciascuna bolletta, può essere ripartito, a volontà del giocatore, tra le diverse sorti ammesse, alle seguenti condizioni:

a) che la cifra della posta per ogni sorte sia pari;

b) che la posta offra la possibilità di un premio per ognuna delle combinazioni corrispondenti alla quantità dei numeri giocati, non minore di:

cent. 84 per estratto semplice; L. 4,20 per l'estratto determinato; L. 2,50 per l'ambo; L. 4,25 per il terno; L. 80 per il quaterno; L. 1000 per la cinquina;

c) che il premio massimo cui può dar luogo ogni bolletta, comunque sia ripartito il prezzo, non ecceda la somma di L. 100.000.000.

Qualora si verifichi una vincita su giocata con posta di cifre dispari, essa viene liquidata sulla posta pari immediatamente inferiore, aumentando di pari cifra la posta della sorte precedente.

Qualsiasi posta o frazione di posta che non dia luogo al minimo premio stabilito per le diverse sorti non produce alcun diritto in chi gioca.

Qualora sia stata accettata una giocata con bolletta capace di dar luogo ad un premio complessivo eccedente la somma di 100 milioni di lire, il premio è ridotto a questa somma senza altro diritto per il giocatore.

Articolo 16

Le giocate possono effettuarsi anche a prezzo multiplo di una bolletta dei bollettari in uso, purché possa tale prezzo essere rappresentato da due o più bollette che non siano staccate in alcun modo le une dalle altre.

I numeri, le poste e tutte le indicazioni richieste dal precedente articolo 10 sono scritte in questo caso sulla prima matrice e relativa bolletta e le altre matrici e bollette debbono essere interlineate con le modalità prescritte dal regolamento.

Articolo 17

La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a L. 50. L'intero prezzo può essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponde alla decima parte di quella che si ottiene con una giocata per un sola ruota.

Con decreto Ministeriale può essere elevato o diminuito il limite per la giocata per tutte le 10 ruote.

Articolo 18

Articolo soppresso dall'art. 6, L. 24 maggio 1943, n. 420.

Articolo 19

Il gioco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro gli altri 89, non può essere accettato per un importo inferiore:

a L. 10 per una sola ruota;

a L. 50 per tutte le 10 ruote.

Articolo 20

Qualora dopo eseguite le giuocate, e consegnate le bollette ai giocatori, una o più matrici subiscano qualche alterazione nei numeri e nelle poste, il ricevitore che non sia in grado di riavere le bollette per annullarle e rifare le giuocate, deve, se è possibile, rilevare le giuocate alterate e accertarle sovrapponendo una copia esatta delle medesime alle relative matrici.

Ove poi non sia possibile riconoscere le giuocate alterate, oppure l'alterazione sia tale da rendere impossibile il confronto materiale delle bollette con le matrici in ogni loro parte, il ricevitore che ha sede nel capoluogo della provincia deve presentare il bollettario all'intendenza di finanza dichiarando le cause dell'avvenuta alterazione.

Il ricevitore che ha sede in altro comune della provincia, deve presentare il bollettario al podestà, dichiarando le cause dell'avvenuta alterazione e facendo ciò constatare da processo verbale da rimettere all'intendenza di finanza del capoluogo.

Il ricevitore deve, inoltre, prima dell'estrazione, esporre all'ingresso della ricevitoria un elenco delle giuocate alterate e proposte per l'annullamento, distinte almeno con i numeri d'ordine del bollettario e delle bollette, avvertendo che i giocatori potranno ritirare l'importo delle giuocate restituendo le bollette, sempreché l'intendenza abbia raccolte le proposte stesse.

Articolo 21

Le giuocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative matrici siano state depositate nell'archivio prima dell'estrazione.

Articolo 22

Qualora per qualsiasi causa le matrici non vengano depositate nell'archivio, prima dell'estrazione, le giuocate relative si ritengono nulle e come non avvenute e il giocatore ha diritto al rimborso della somma giocata dietro consegnata delle bollette.

L'intendenza di finanza dà notizia al pubblico dell'annullamento delle giuocate mediante avviso da affiggersi per 8 giorni consecutivi a cominciare dal lunedì successivo all'estrazione all'albo proprio, a quello del comune in cui ha sede la ricevitoria dove le giuocate stesse furono ricevute e alla porta della ricevitoria stessa.

Articolo 23

Le matrici delle giuocate debbono essere custodite nell'archivio esistente presso ciascuna intendenza di finanza per il periodo di cinque settimane.

Tale periodo per le giuocate di cui all'art. 18 decorre dal giorno dell'ultima estrazione.

Articolo 24

Il deposito delle matrici nell'archivio viene eseguito con l'intervento del prefetto, dell'intendente di finanza e del podestà o di coloro che ne fanno le veci. Per la città di Roma invece del podestà interviene il governatore o chi ne fa le veci.

Articolo 25

L'importo delle giocate annullate, nei casi previsti dagli articoli 20 e 22 deve essere reclamato entro 30 giorni dalla data dell'avviso di annullamento. Trascorso questo termine non si fa più luogo al rimborso.

Titolo II
VINCITE

Articolo 26

Tutte le vincite si prescrivono entro il termine di 30 giorni da quello successivo all'estrazione a cui esse si riferiscono.

Però i giocatori hanno diritto di denunciare la vincita entro il detto termine, riservandosi di produrre la bolletta nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.

Tale denuncia dev'esser fatta esclusivamente all'intendenza di finanza del proprio capoluogo.

Articolo 27

Nessuna vincita può essere pagata senza la presentazione della bolletta. Qualora si verifichi una vincita di bolletta relativa a giocata prevista dall'art. 18 della quale non sia ancora esaurito l'intero periodo per cui essa è stata effettuata, la bolletta deve essere restituita al giocatore ed il pagamento della vendita viene eseguito in base a dichiarazione della commissione di archivio contenente tutti gli estremi della bolletta vincente, a tergo della quale la commissione di archivio annoterà il pagamento eseguito.

Articolo 28

Fermi i termini dell'art. 26, le vincite sono pagate all'esibitore della bolletta, sempreché questa sia integra, non presenti alcuna alterazione o correzione nei numeri vincenti, nelle poste giocate e nella designazione della ruota sulla quale è fatta la giocata e corrisponda perfettamente con la matrice, sia nei numeri vincenti sia nei segni che valgono a stabilirne l'identità.

L'alterazione o la semplice correzione dei numeri vincenti o nelle poste giocate, anche quando non provenga da dolo dà sempre luogo al rifiuto della vincita.

Articolo 29

Il pagamento della vincita è sempre eseguito in base alla posta risultante uniforme nella matrice e nella bolletta.

Quando vi è differenza tra l'una e l'altra, si paga la vincita risultante dalla matrice, salvo quanto è disposto nel successivo art. 30.

Articolo 30

Nel caso in cui sulla matrice non sia stato fatto alcun reparto fra le diverse sorti del prezzo delle giocate, l'intero prezzo s'intende applicato alla sorte capace di offrire la minor vincita consentita dalla quantità dei numeri giocati e dal minimo premio ammesso.

Articolo 31

Ogni qualvolta la somma delle singole poste sulle diverse sorti uniformemente scritte sulla matrice e sulla bolletta risulti inferiore o superiore al prezzo della bolletta o alla somma dei prezzi delle bollette legate, il premio da corrispondersi in caso di vincita è commisurato alle singole poste proporzionalmente aumentate o ridotte, onde parificarne la somma al prezzo della bolletta od alla somma dei prezzi delle bollette legate. In tal caso però sono sempre applicabili le disposizioni contenute negli art. 6, 15, 30.

Articolo 32

Qualsiasi posta o frazione di posta accettata contrariamente alle condizioni espresse nei precedenti articoli, non produce alcun diritto in chi giuoca. Questi può soltanto, in caso di vincita, pretendere la rifusione, a carico del ricevitore, della posta o frazione di posta irregolarmente accettata.

Articolo 33

Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi difetto della matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giuocatore non può pretendere che il quintuplo del prezzo della giocata da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo. In caso di contestazione decide l'intendenza di finanza della provincia.

Articolo 34

Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giocate quando l'importo non superi le lire 100.000.

Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'art. 26, nonché quelle fino a lire 100.000 per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, è disposto dalle intendenze di finanza sedi di archivio.

A tale effetto i giuocatori debbono presentare alle intendenze di finanza, direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione.

Ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti, la commissione di cui all'art. 24 si riunisce tutte le volte che sia necessario.

Quando sorga dubbio sulla regolarità della vincita e, in ogni caso, qualunque sia l'importo di essa, quando le giocate siano mancanti di una o più bollette legate, le bollette vincenti, ove l'interessato non preferisca presentarle personalmente all'intendenza sede di archivio, debbono essere ritirate dal ricevitore, che ne rilascia ricevuta e le trasmette all'intendenza predetta.

Incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, il ricevitore che, nei casi previsti dal presente articolo, si rifiuta di ritirare le bollette vincenti, per l'inoltro all'intendenza di finanza competente".

Articolo 35

Articolo soppresso dall'art. 7, L. 24 maggio 1943, n. 420.

Articolo 36

Le vincite sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Articolo 37

Il ministero delle finanze effettua saltuariamente una seconda revisione della liquidazione e dell'accertamento delle vincite nonché delle riscossioni settimanali delle ricevitorie.

Titolo III
RACCOLTA DEL GIUOCO A MEZZO DI MACCHINE

Articolo 38

E' in facoltà dell'amministrazione di effettuare la raccolta delle giuocate del lotto anche a mezzo di macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato.

Le macchine sono affidate in gestione ai titolari o ai reggenti di ricevitorie del lotto e possono funzionare nelle ricevitorie stesse, in pubblici esercizi, in locali pubblici o aperti al pubblico.

I gestori dei pubblici esercizi, dei locali pubblici o aperti al pubblico, debbono fare iscrivere nella licenza d'esercizio l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza al funzionamento delle macchine nel proprio locale.

Quando le macchine sono installate in località diverse da quelle in cui hanno sede le ricevitorie che le hanno in gestione come pure quando si trovino a distanza tale da non rendere agevoli i compiti del ricevitore, gli adempimenti necessari al loro funzionamento sono disimpegnati da collettori. Si attuano, al riguardo, in quanto applicabili, le norme stabilite dal regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

Le località in cui le macchine sono poste in uso vengono determinate con decreto del Ministro per le finanze.

Titolo IV
TOMBOLE E LOTTERIE

Articolo 39

Abrogato

Questo, come tutti gli altri articoli con la semplice dicitura "abrogato" son stati abrogati dal **D.P.R. 26-10-2001, n. 430**.

Articolo 40

Abrogato

Articolo 41

[1]

Note:

1 Articolo abrogato dall' art. 19, comma 3, lettera a), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 42

Abrogato

Articolo 42-bis

Abrogato

Titolo V
CONCORSI ED OPERAZIONI A PREMIO

Articolo 43

Abrogato

Articolo 44

Abrogato

Articolo 45

[1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 7, comma 7, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

Articolo 46

Abrogato

Articolo 47

[1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 7, comma 7, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

Articolo 48

[1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 1, L. 15 luglio 1950, n. 585.

Articolo 49

[1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 7, comma 7, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

Articolo 50

Abrogato

Articolo 51

Abrogato

Articolo 52

[1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 19, comma 3, lettera a), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 53

Abrogato

Articolo 54

Abrogato

Articolo 55

Abrogato

Articolo 56

Abrogato

Articolo 57

Abrogato

Articolo 58

Abrogato

Art.59

Abrogato

Articolo 60

Abrogato

Articolo 61

Abrogato

Articolo 62

Abrogato

Articolo 110

Nessuno sotto qualsiasi titolo può ricevere o far ricevere giuoco sul lotto pubblico senza essere autorizzato dall'Amministrazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 15 mila [1] a lire 75 mila [1].

Note:

1 Importo modificato dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 111

E' proibito vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori del luogo destinato all'esercizio del lotto stesso.

Il trasgressore è soggetto alla pena pecuniaria da lire 9 mila [1] a lire 18 mila [1].

Note:

1 Importo modificato dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 112

Per inosservanza delle condizioni, o di alcune soltanto di esse, imposte nel decreto di autorizzazione delle operazioni previste negli articoli 40 e 42, si applica la pena pecuniaria da lire 75 mila [1] a lire 300 mila [1].

Note:

1 Importo modificato dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 113

E' proibito come violazione del monopolio dello Stato il lotto clandestino esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.

Agli effetti della precedente disposizione s'intende proibito qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giuocatori di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o simile al lotto pubblico.

Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo è punito con la reclusione da 1 a 8 mesi e con la multa da lire 150 mila [1] a lire 750 mila [1].

Nel caso di abitualità o professionalità nel reato, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione del lotto clandestino, è punito soltanto con la multa da lire 15 mila [1] a lire 30 mila [1].

Note:

1 Importo modificato dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 113 bis

[1]

1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorché i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonché di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.

3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.

Note:

1 Articolo aggiunto dall' art. 19, comma 5, lettera a), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 114

[1]

Note:

1 Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603, sostituito dall'art. unico, L. 5 luglio 1966, n. 518, modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, dalla L. 28 dicembre 1993, n. 561 e, successivamente, abrogato, dall'art. 19, comma 5, lettera b), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 115

Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate negli articoli 113 e 114, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli od i biglietti, è punito con la ammenda da lire 45 mila [1] a lire 450 mila [1].

Note:

1 Importo modificato dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 116

E' vietata qualunque operazione che nei modi o nelle forme indicate nelle disposizioni seguenti abbia per oggetto la cessione di obbligazioni di prestiti a premio autorizzati nella Repubblica, ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.

Agli effetti della disposizione precedente si intende vietata tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quanto la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per essi stabiliti. Si intendono altresì vietate le operazioni che si

facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsiasi natura e provenienza.

Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni [1].

Se il premio è di valore rilevante la pena è raddoppiata.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 72, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 117

[1]

Note:

1 Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603, sostituito dalla L. 5 luglio 1966, n. 518, modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, abrogato dall'art. 19, comma 5, lettera b), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 118

[1]

Note:

1 Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603, sostituito dalla L. 5 luglio 1966, n. 518 e, successivamente, abrogato dall'art. 19, comma 5, lettera b), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 119

[1]

Note:

1 Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603, sostituito dalla L. 5 luglio 1966, n. 518 e, successivamente, abrogato dall'art. 19, comma 5, lettera b), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 120

[1]

Note:

1 Articolo sostituito dalla L. 5 luglio 1966, n. 518 e, successivamente, abrogato dall' art. 19, comma 5, lettera b), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 121

[1]

Note:

1 Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603, sostituito dalla L. 5 luglio 1966, n. 518 e, successivamente, abrogato dall'art. 19, comma 5, lettera b), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 122

Quando in uno degli esercizi pubblici contemplati nell'art. 86 della legge, testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla pubblica sicurezza sia commesso uno dei reati indicati negli articoli precedenti, può essere ordinata la chiusura dell'esercizio medesimo a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite da questa o da altre leggi.

Articolo 123

I ricevitori del lotto e gli aiuto ricevitori i quali si siano resi colpevoli di uno dei delitti previsti nel presente titolo, incorrono nella destituzione o nella revoca.

Articolo 124

1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.
3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.
4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo

Articolo 125

Sul prodotto netto delle multe, delle ammende e delle pene pecuniarie inflitte in applicazione di questo decreto-legge, si continuerà a prelevare la quota stabilita dal regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, salvo le disposizioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561. Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del 10 per cento.

Articolo 126

Sono abrogate tutte le disposizioni esistenti in materia di lotto e lotteria all'entrata in vigore del presente decreto-legge.